

## CLAUSOLA PONTE AUTORI

Con riferimento al disposto dell'art. 107 Legge 22/4/41 n. 633, così come novellato dal D.lgs. 8 novembre 2021 n. 177, e alla determinazione e modalità di percezione della remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti esclusivi concessi in licenza o trasferiti ("**Remunerazione Proporzionata**"), in considerazione delle complessità applicative derivanti dalla predetta novella, le Parti si danno atto e confermano quanto segue.

a) Per il Periodo Iniziale (come di seguito definito), l'Autore dichiara e conferma di non volere negoziare individualmente la Remunerazione Proporzionata e di voler conferire mandato agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15/3/2017 n. 35. Pertanto l'Autore si obbliga a comunicare per iscritto al Produttore il nominativo del citato organismo e/o entità ("**Soggetto Mandatario**") entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto e ad attenersi a quanto verrà pattuito tramite il Soggetto Mandatario.

b) Qualora non venga raggiunto un accordo, anche nelle forme degli accordi collettivi, per il tramite del Soggetto Mandatario entro il termine di 6 mesi dalla comunicazione del nominativo del Soggetto Mandatario ("**Periodo Iniziale**"), le Parti negozieranno direttamente e in buona fede le modalità di determinazione della Remunerazione Proporzionata. In caso di mancato accordo fra le Parti entro il termine di 30 giorni lavorativi dal termine del Periodo Iniziale ("**Periodo Trattativa**" e, unitamente al Periodo Iniziale, il "**Periodo Ponte**") troverà applicazione quanto previsto alla lettera e) che segue. Resta inteso che, in caso di raggiungimento di un accordo con il Soggetto Mandatario durante il Periodo Ponte, quest'ultimo terminerà automaticamente, anche ai sensi per gli effetti di cui alla lettera d) che segue.

c) Le Parti si danno reciprocamente atto che la Remunerazione Proporzionata ha natura di remunerazione futura da determinarsi come da normativa applicabile, ulteriore rispetto al corrispettivo certo e determinato di cui all'art. \_\_\_\_ del presente Contratto, pattuito a fronte delle prestazioni rese e dei diritti ceduti alle condizioni e termini di cui al presente Contratto, applicandosi conseguentemente quanto previsto alla successiva lettera e).

d) Durante il Periodo Ponte, fermo restando quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c), l'Autore dichiara e garantisce che nessuna azione e/o pretesa sarà avanzata dallo stesso Autore individualmente e/o per conto dell'Autore dal Soggetto Mandatario o da altri organismi rappresentativi in relazione alla Remunerazione Proporzionata.

e) Decorso il Periodo Ponte, in assenza di accordo, anche nelle forme degli accordi collettivi, per il tramite del Soggetto Mandatario, l'Autore potrà agire per la determinazione e il pagamento della Remunerazione Proporzionata nei confronti del Produttore, dichiarando e confermando l'Autore che il mancato raggiungimento di un accordo sulla Remunerazione Proporzionata o il mancato pagamento della stessa, non determina la risoluzione del Contratto e che sin da ora rinuncia ad ogni azione, anche per il tramite del Soggetto Mandatario o di altri organismi rappresentativi, volta alla risoluzione del presente Contratto e/o a prevenire o bloccare lo sfruttamento economico della produzione e/o di ogni altra opera derivata.